

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
 Aree protette dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto stabilito da:
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
 - Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;
 - Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 10;
 - Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
 - Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
 - Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n 3;
 - Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola;
 - Norme concernenti la ZSC/ZPS IT4070011 - Vena del Gesso Romagnola.
 Il presente Regolamento recepisce inoltre:
 - la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna;
 - il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
 - il Calendario Venatorio Regionale vigente.
2. Il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi elencati al comma 1, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (di seguito Parco), disciplina l'esercizio venatorio all'interno dell'area contigua, precisando in particolare:
 - le condizioni di accesso dei cacciatori all'area contigua
 - l'elenco delle specie cacciabili
 - le forme, i periodi, le giornate e gli orari di caccia
 - il carniere giornaliero e/o stagionale per specie
 - le limitazioni inerenti le differenti forme di caccia
3. **L'esercizio venatorio nell'area contigua del Parco si svolge secondo quanto disposto dal Calendario Venatorio Regionale vigente e dal RR n. 3/2024 e dall'Allegato tecnico, con le limitazioni previste dal presente Regolamento.**
4. Non costituiscono esercizio venatorio le attività rientranti nelle operazioni di controllo della fauna selvatica (art. 22, Legge n. 394/1991; art. 37, LR n. 6/2005) di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (di seguito Ente di gestione).

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento, ai sensi dall'art. 38, comma 1, della LR n. 6/2005, è costituito dall'area contigua del Parco.

Articolo 3 - Durata e validità

1. Il presente Regolamento ha durata di tre anni dalla data di acquisizione di efficacia prevista dall'art. 32 della LR n. 6/2005 ed è valido per le stagioni venatorie, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale.

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)	 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola	
 Aree protette dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

Articolo 4 - Gestione dell'attività venatoria

1. Alla gestione dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco provvedono gli Ambiti Territoriali di Caccia RA03 e BO02, competenti per territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente di gestione. L'Ente di gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Articolo 5 - Condizioni di accesso all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze

1. L'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e, secondariamente, ai cacciatori residenti nella Comunità del Parco. I cacciatori non residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e nella Comunità del Parco possono essere ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua, limitatamente alla caccia degli ungulati, al fine di consentire la regolare costituzione delle squadre di braccata o dei gruppi di caccia, come organizzati da ATC convenzionato, secondo quanto previsto dal RR n. 3/2024
2. La densità venatoria nell'area contigua è fissata in un cacciatore ogni 19 ettari per il territorio di competenza dell'ATC RA03 e in un cacciatore ogni 26 ettari per il territorio di competenza dell'ATC BO02. In tutti i casi la densità venatoria dovrà essere pari a quella stabilita dalla Regione per ciascun ATC aumentata di un ettaro di superficie per cacciatore.
3. Compete in ogni caso all'Ente di gestione approvare l'elenco dei cacciatori autorizzati all'esercizio venatorio nell'area contigua del Parco.

Articolo 6 – Specie cacciabili e periodi di caccia

1. L'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua, a eccezione della caccia di selezione agli Ungulati, è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
2. Sono cacciabili, con le modalità e nei periodi stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale vigente, le seguenti specie:
 - Volpe (*Vulpes vulpes*);
 - Lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - Fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - Pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - Gazza (*Pica pica*);
 - Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - Colombaccio (*Columba palumbus*);
 - Merlo (*Turdus merula*);
 - Cesena (*Turdus pilaris*);
 - Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
 - Tordo sassello (*Turdus iliacus*).
3. La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è consentita, con le modalità stabilite dal Calendario Venatorio Regionale vigente, dal primo sabato di dicembre alla data di chiusura fissata dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
 Aree protette dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

4. La caccia al Germano reale (*Anas platyrhynchos*) è consentita, con le modalità stabilite dal Calendario Venatorio Regionale vigente, dal 1 ottobre alla data di chiusura fissata dal Calendario Venatorio Regionale vigente.
5. Sono cacciabili, con le modalità, nelle forme e nei periodi stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale vigente e dal RR n. 3/2024, le seguenti specie:
 - Capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - Cinghiale (*Sus scrofa*).
6. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'area contigua del Parco.

Articolo 7 – Carniere

1. Ogni cacciatore, nel rispetto del carniere giornaliero previsto dal Calendario Venatorio Regionale vigente, nella stagione di caccia non può abbattere complessivamente più di:
 - 20 capi di fagiano;
 - 3 capi di pernice rossa;
 - 5 capi di lepre comune;
 - 6 capi di beccaccia;
 - 75 capi di colombaccio;
 - 75 capi di cesena;
 - 75 capi di merlo;
 - 75 capi di tordo bottaccio;
 - 75 capi di tordo sassello;
 - 30 capi di germano reale
2. Per le altre specie cacciabili non espressamente menzionate al comma 1, si rimanda a quanto stabilito dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

Articolo 8 - Giornate e orari

1. Le giornate e gli orari di caccia sono fissati dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

Articolo 9 – Gestione uniforme dell'area contigua

1. Le seguenti misure generali di conservazione previste dalla DGR n. 1227/2024 per il sito IT4070011 - Vena del Gesso Romagnola sono valide in tutta l'area contigua del Parco:
 - È vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
 - È vietato esercitare l'attività venatoria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante per più di 3 giornate alla settimana a scelta del singolo cacciatore e dopo le ore 14,30;
 - È vietato esercitare l'attività venatoria con i rapaci, nonché il loro addestramento;
 - È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento dell'attività venatoria al cinghiale;

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
 Aree protette dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

- È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92;
- È vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con soggetti provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio
- È vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal Calendario Venatorio Regionale vigente, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal Calendario Venatorio Regionale vigente;
- Qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio è vietato esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria acquatica da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante, dopo le ore 14,30, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali), e nel raggio di 500 m dalle loro rive più esterne;
- È vietato detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per l'attività venatoria durante l'esercizio della suddetta attività all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra, con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

Articolo 10 - Prelievo selettivo del capriolo e del cinghiale

1. La caccia di selezione al capriolo e al cinghiale è consentita in tutta l'area contigua del Parco e si svolge con le modalità previste dal RR n. 3/2024 e dall'Allegato tecnico, in coerenza con le disposizioni regolamentari degli ATC RA03 e BO02 nei rispettivi territori di competenza.
2. Alla gestione faunistico venatoria delle specie nonché a tutti gli adempimenti previsti dal RR n. 3/2024 e dall'Allegato tecnico provvedono gli Ambiti Territoriali di Caccia RA03 e BO02, competenti per territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente di gestione.
3. Le stime di consistenza e i piani di prelievo in forma selettiva sono predisposti nell'ambito dei distretti di gestione contermini degli ATC RA03 e BO02. Gli ATC RA03 e BO02, nei territori di competenza, assegnano i capi ai cacciatori secondo le previsioni del proprio ordinamento.
4. La caccia al capriolo e al cinghiale è consentita prioritariamente ai cacciatori residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente di gestione alle attività gestionali. I cacciatori sono ammessi al prelievo selettivo secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) residenti nel Parco e nell'area contigua;

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)		
			

- b) residenti nei Comuni del Parco;
- c) non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Articolo 11 - Prelievo collettivo del cinghiale (girata e braccata)

1. La caccia collettiva al cinghiale è consentita in tutta l'area contigua del Parco e si svolge con le modalità previste dal RR n. 3/2024 e dall'Allegato tecnico, in coerenza con le disposizioni regolamentari degli ATC RA03 e BO02 nei rispettivi territori di competenza.
2. La suddivisione dell'area contigua in zone destinate in via esclusiva alla caccia in girata e in zone destinate alla caccia in braccata è riportata nella cartografia allegata (Allegato A).
3. Alla gestione faunistico venatoria della specie nonché a tutti gli adempimenti previsti dal RR n. 3/2024 e dall'Allegato tecnico provvedono gli Ambiti Territoriali di Caccia RA03 e BO02, competenti per territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente di gestione.
4. Le stime di consistenza e i piani di prelievo in forma collettiva sono predisposti nell'ambito dei distretti di gestione contermini degli ATC RA03 e BO02.
5. La caccia collettiva al cinghiale è consentita prioritariamente ai cacciatori residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente di gestione alle attività gestionali. Tali attività gestionali saranno realizzate sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza, prevenzione incendi.
6. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno due giorni prima all'Ente di gestione, nonché a provvedere ad apposita tabellazione lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa, compresi i sentieri.

Articolo 12 – Disposizioni a contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)

1. Al fine di limitare la diffusione della peste suina africana, ogni capo di cinghiale eventualmente ferito o ucciso e non recuperato deve essere tempestivamente comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alla Polizia Provinciale territorialmente competenti; analogamente, ogni capo eventualmente rinvenuto morto o osservato in comportamenti non ordinari, deve essere comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alla Polizia Provinciale territorialmente competenti.

Articolo 13 – Addestramento cani

1. È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre. Nel periodo in cui è consentito l'addestramento e l'allenamento, l'attività è disciplinata dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

Articolo 14 – Vigilanza e disposizioni finali

1. L'Ente di gestione svolge attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente dei Carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale nonché,

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
 Aree protette dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

mediante apposite convenzioni, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.

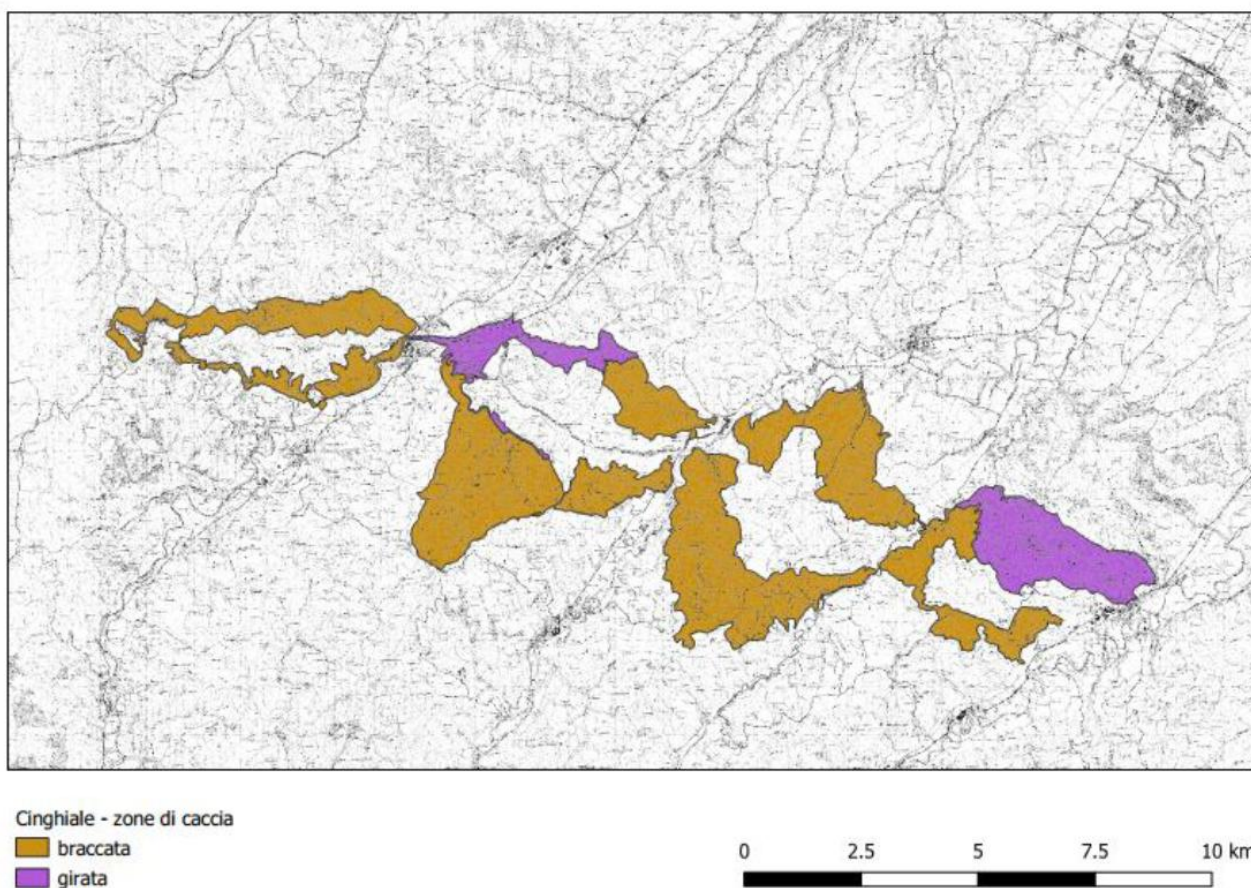
2. L'Ente di gestione potrà prevedere ulteriori motivate limitazioni, in particolare riguardo le specie cacciabili e le giornate venatorie, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco.
3. Per tutto quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alle norme di cui all'articolo 1 e in particolare al Calendario Venatorio Regionale vigente e al RR n. 3/2024.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di leggi vigenti, si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981.

	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)	 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola	
 Aree protette dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

ALLEGATO A **al Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area
contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola**



Zone per la caccia in squadra al cinghiale